

OGGETTO: Adeguamento dello Statuto comunale vigente alle disposizioni recate dalla L.R. 5.2.2013, n. 1.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 23 del 28.09.2006 di approvazione del vigente Statuto Comunale adeguato alla L.R. 22.12.2004 n. 7.
- n. 16 del 28.03.2012 di modifica allo statuto comunale con eliminazione del punto g) dell'art. 16, comma 3

Fatto presente che:

- con la L.R. 05.02.2013 n. 1, avente ad oggetto "Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni", si è intervenuti sul sistema elettorale dei comuni ed in particolare, con l'art. 1 comma 1, è stata modificata in modo sostanziale la previgente disposizione relativa alla composizione dei Consigli e delle Giunte dei comuni della Regione. Il numero dei componenti il Consiglio comunale è stato ridotto e modulato in relazione a sei diverse classi demografiche (anziché a cinque, come nella normativa previgente).
- per i comuni con popolazione fino a 1.000, come Preore, è stabilito:
 - che il Consiglio comunale sia composto da n. 12 componenti. Non necessita modificare alcuna norma statutaria relativa in quanto non vi è contenuta una norma specifica al riguardo;
 - la Giunta comunale è composta dal Sindaco più un massimo di due assessori, in luogo dei quattro precedentemente previsti; occorre modificare al riguardo l'art. 20 dello Statuto.

Verificato che l'art. 20 dello Statuto fissa già in 30 giorni il termine entro il quale il Sindaco deve provvedere alla sostituzione degli assessori comunali in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa e che, pertanto, risulta rispettato il disposto di cui all'art. 2 comma 2 bis della L.R. 3/1994.

Atteso che la Regione Autonoma T.A.A., con circolare n. 1/EL/2014 di data 23.5.2014, ha ricordato che i Comuni sono tenuti ad adeguarsi alle nuove norme entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di modifica, come stabilito dall'art. 22 dell L.R. 5.2.2013 n. 1 ed ha ritenuto di illustrare specificatamente le modifiche introdotte nell'ordinamento dei Comuni.

Verificato che il numero di assessori, entro quello massimo indicato dalla legge regionale, rimane stabilito dallo Statuto comunale e ciò costituisce uno dei punti rilevanti in relazione ai quali è senz'altro necessario adeguare lo Statuto medesimo;

Ritenuto, inoltre, opportuno apportare alcune ulteriori modifiche ed integrazioni allo Statuto vigente (in particolare agli articoli 5, 16, 20, 30, 38 e 47) e che pertanto si è provveduto alla predisposizione di una versione definitiva dello Statuto stesso:

- adeguata alle disposizioni della L.R. 5.2.2013, n. 1;
- aggiornata alle esigenze attuali;
- dotata del concetto e del principio di "Acqua come bene comune" – art. 65;
- che prevede la priorità dei mezzi telematici nelle convocazioni alle sedute e per le altre comunicazioni;

Visto ed esaminato detto documento rielaborato che consta di n. 68 articoli;

Sentiti gli interventi dei consiglieri per il cui contenuto si rinvia al verbale della seduta;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 16 comma 3 lett. a) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa da parte del Segretario comunale, in relazione alle sue competenze, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma T.A.A., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L

Dato atto che la proposta di deliberazione non contiene aspetti di regolarità contabile e pertanto non necessita acquisire il parere né l'attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi del disposto dell'articolo 19 del T.U.LL.RR. sull'ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L sia lo Statuto che le modifiche statutarie sono deliberati dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati e qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed in tal caso lo Statuto e le modifiche statutarie sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Isabella Levoni, Davide Ballardini e Maria Cecilia Braghini) astenuti n. 0, su n. 13 presenti e votanti, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Sindaco – Presidente, assistito dai due consiglieri designati scrutatori;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e verificata la sussistenza della maggioranza qualificata prescritta dal comma 2 dell'art. 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, lo Statuto del Comune di Preore che, composto di n. 68 articoli ed opportunamente adeguato alle disposizioni recate dalla L.R. 5.2.2013, n. 1., viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante ed essenziale;
2. di revocare, ad avvenuta esecutività del nuovo Statuto Comunale di cui al punto precedente, la propria precedente deliberazione n. 23 dd. 28.09.2006 avente ad oggetto: "Revisione dello Statuto comunale vigente ai sensi della L.R. 22.12.2004 n. 7";
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 - commi 3 e 4 - del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, lo Statuto in argomento:
 - deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma T.A.A. ed affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi;
 - entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune;
4. di disporre l'invio dello Statuto:
 - alla Giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti comunali;
 - al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;
 - al Commissario del Governo competente;
5. di informare che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla giunta comunale ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale.